



REPUBBLICA ITALIANA

155/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di conti giudiziali iscritto al n. 54852 del ruolo generale, proposto da

, nato a ' (c.f.:

rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio

Occhionero (*avvocatomaurizioocchionero@pec.giuffre.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 14/2019 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, pubblicata in data 13.5.2019 e notificata il 21.5.2019.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 2.7.2020, il relatore Cons. Aurelio Laino e la

Procura Generale, nella persona del V.P.G. Maria Nicoletta Quarato.

FATTO

A mezzo dell'epigrafato gravame, il sig. _____, economo presso il comune di Oratino (CB), si duole della decisione con cui la Sezione territoriale molisana, pronunciata l'irregolarità parziale dei conti giudiziali nn. 8441 e 8443, afferenti alle annualità 2008-2009 - e, conseguentemente, denegato l'integrale discarico – l'ha condannato al pagamento, in favore del precitato ente, dell'importo di € 8.439,00, oltre interessi legali, quale debito accertato a suo carico, in ragione dei plurimi rilievi più articolatamente elencati nella precitata decisione, per la più parte riconducibili alla mancata pertinenza (o adeguata documentazione) delle spese indicate nei conti suddetti.

All'uopo deduce i plurimi *errores in iudicando* commessi dai primi giudici nel:

- attribuirgli, quale mero agente contabile di fatto e non di diritto, in mancanza di una formale investitura, i medesimi obblighi e adempimenti previsti per chi riveste siffatto ruolo in via istituzionale;
- aver rigettato l'eccepita prescrizione quinquennale, in violazione dell'art. 93 t.u. ee. ll., incorrettamente applicando la disciplina di cui all'art. 27 reg. proc. C.d.c.;
- ritenuto sussistenti gli ammanchi, nonostante la tendenziale conformità alle regole di contabilità pubblica delle spese economali, secondo le indicazioni contenute nei prospetti sinottici all'uopo contenuti nel gravame, dai quali emergerebbero esborsi ingiustificati per soli € 833,57, per i quali, tuttavia, l'appellante non dovrebbe rispondere per difetto di colpa grave e acquisita

utilità dell'amministrazione.

Conclude, pertanto, l'appellante, per la riforma integrale dell'impugnata sentenza, coerentemente coi motivi di censura innanzi illustrati.

La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato.

All'udienza di discussione della causa, il p.m. ha insistito nelle proprie conclusioni.

DIRITTO

L'appello in parte è infondato e in parte è inammissibile.

Infondato è il motivo di doglianza riguardante gli asseriti minori obblighi cui sarebbe astretto l'agente contabile di fatto rispetto a quello di diritto.

Il tenore letterale dell'art. 93 t.u.ee.ll. - (...) *coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti [contabili: n.d.r.] devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (...)>>* - pure invocato, non è tale da consentire siffatta alternativa interpretazione, come correttamente affermato dal giudice territoriale.

In particolare, del tutto inconsistente è il sillogismo per il quale in mancanza, nel periodo interessato, di un economo regolarmente investito della funzione (e, quindi, di un agente contabile di diritto), mancherebbe l'incarico nel quale ingerirsi, ai sensi della cennata norma, posto che con la stessa il legislatore ha chiaramente inteso riaffermare, in consonanza con pacifici e consolidati principio di contabilità pubblica consacrati nella legge

di contabilità di Stato e nel relativo regolamento (cui peraltro pure rimanda), la regola di piena equiparazione di entrambe le figure, laddove il contabile di fatto espleti le medesime mansioni di quello di diritto.

Ne discende, conseguentemente, che in alcun modo può più favorevolmente valutarsi neanche il grado di diligenza richiesto nella gestione del pubblico danaro da parte del] , come pure sostenuto.

Parimenti infondato risulta il motivo riguardante la disciplina della prescrizione.

Sebbene la Sezione territoriale abbia fatto una impropria commistione tra il termine quinquennale di cui all'art. 27, r.d. n. 1038/1933 (*recte*: art. 2, l. n. 20/94) – di natura processuale e *decadenziale* (pertanto rilevabile anche *ex officio*), il cui spirare determina l'estinzione del giudizio di conto - e quello analogo, *prescrizionale*, afferente alla responsabilità contabile sostanziale (richiamato, per i dipendenti degli enti locali, dall'art. 93, comma 4, t.u.ee.ll.), essa è pervenuta comunque alla corretta decisione.

I fatti materiali, invero, afferiscono alle gestioni relative alle annualità 2008-2009, mentre i conti risultano presentati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale nel 2011.

Non prima di tale data, dunque, era possibile rilevare il singolo fatto causativo di responsabilità (cfr. C. conti, Sez. III, n. 395/96/A), mentre la notifica del decreto di fissazione di udienza (unitamente alla relazione del magistrato relatore), all'appellante - atto certamente idoneo a interrompere i termini prescrizionali, ex art. 2943 c.c. – è avvenuta nel 2015, ossia entro il quinquennio di cui al cennato art. 93, comma 4, t.u.ee.ll.

E ciò a tacer della preliminare e assorbente considerazione che,

trattandosi di un rito finalizzato all'accertamento della regolarità dell'operato del contabile e dell'eventuale debito derivante dal mancato scarico di costui (che è sottoposto a giudizio già con il deposito del conto), tale ultima circostanza comporta *ex se* l'interruzione della prescrizione ai sensi del secondo comma del cennato art. 2943 c.c. e la conseguente regola della ultrattività degli effetti interruttivi di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c.

Le residue doglianze (di merito), invece, risultano inammissibili per genericità, ex art. 190, comma 2, c.g.c.

La tecnica impugnatoria utilizzata dall'appellante, fondata sulla mera allegazione di schemi sinottici indicanti generalità del fornitore, numero della fattura/scontrino, l'importo e vaghi motivi di scaricabilità (es. <<*spese istituzionali ordinate dal sindaco-amministratori o dipendenti*>>), rende impossibile a questo Collegio comprendere gli asseriti errori logico-giuridici commessi dai primi giudici nel sostenere le proprie analitiche e articolate argomentazioni.

La sentenza va, dunque, interamente confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 54852 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in parte rigetta l'appello e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. Liquidata le spese del giudizio a carico dell'appellante nella misura di € 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2020.

L'estensore

(F.to Aurelio Laino)

Il Presidente

(F.to Agostino Chiappiniello)

Depositato in Segreteria il 4 luglio 2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvisè Rota